

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

tra

Beauty Point S.p.A. con socio unico I.F.I.M. Iniziative Finanziarie Imprenditoriali S.p.A. ("IFIM"), con sede legale in Formello (Roma), Via degli Olmetti n. 30, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Roma al numero 08398890585, in persona del suo Amministratore Delegato, sig.ra Laura Cerasoli (di seguito "Beauty Point")

e

La Gardenia Beauty S.p.A. con sede legale in Grosseto, Via Giordania n. 111, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Grosseto al numero 01336120538, in persona del suo Amministratore Delegato, dott. Paolo Scarlatti (di seguito "La Gardenia Beauty") qui rappresentato dal Direttore Risorse Umane Francesco Caccavo

e

Nuovo Corso Profumerie Srl (d'ora in poi **NCP Srl**) con sede legale in Grosseto alla Via Giordania 111, iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese di Grosseto al numero 01559340532 in persona del suo Amministratore Delegato, dott. Ezio Resinelli qui rappresentato dalla Responsabile Relazioni Sindacali e Contenzioso Avv. Paola Di Meo

e

FILCAMS CGIL, nella persona del Sig. Luca De Zolt;

FISASCAT CISL, nella persona del Sig. Mario Piovesan;;

UILTuCS, nella persona della Sig.ra Ivana Veronese;

e le rappresentanze territoriali nelle persone di Edoardo Lisi per la Filcams CGIL, il sig. Carlo Bravi per la Fisascat CISL e Gregorio Marcelli per la UILTuCS;

di seguito tutte congiuntamente, le "Parti".

PREMESSO CHE:

A) Le Società Beauty Point e IFIM si trovano in una situazione di crisi tale da rischiare di compromettere il valore e la funzionalità delle rispettive aziende.

B) In data 14 luglio 2014, Beauty Point e La Gardenia Beauty hanno sottoscritto un contratto di affitto e contestuale preliminare di compravendita avente ad oggetto 27 rami aziendali costituito dai 27 punti vendita ad insegna "Beauty Point" facenti capo a Beauty Point elencati nell'Allegato A al presente accordo comprensivo, tra il resto, dei soli contratti di lavoro subordinati relativi ai Dipendenti addetti ai predetti punti vendita nella consistenza di seguito specificata (di seguito i "Rami d'Azienda").

C) L'efficacia del contratto di affitto di cui sopra è subordinata, tra le altre condizioni: (a) all'ammissione di IFIM e Beauty Point alle rispettive procedure di concordato preventivo; (b) al positivo espletamento della procedura di consultazione di cui all'art. 47, comma 1 e 2, della Legge n. 428/90 ed al raggiungimento con le organizzazioni sindacali competenti di accordi di riduzione dell'organico complessivo inerente i Rami



PDire



d'Azienda ai sensi del comma 4-bis del citato articolo almeno nella misura e con le modalità di seguito specificate. Il successivo acquisto di tali rami è subordinato alla definitiva omologazione dei predetti concordati preventivi.

D) Alla data odierna l'organico complessivo dei 26 Rami d'Azienda, oggetto del contratto di affitto e dell'eventuale successiva compravendita, consta di n. 142 dipendenti, specificamente indicati nell'Allegato A al presente Accordo.

E) L'organico complessivo di pertinenza dei Rami d'Azienda oggetto del contratto di affitto siglato tra le Società (e dell'eventuale successiva compravendita risultante a seguito della sottoscrizione dell'accordo sindacale ex art. 47, comma 4-bis, della Legge n. 428/90) prevede che non potrà essere superiore a n. 100 rapporti di lavoro calcolati con riferimento al parametro "full time equivalent" o FTE (i.e. un numero di rapporti di lavoro complessivamente equivalenti – per sommatoria di orario – a n. 100 rapporti di lavoro a tempo pieno), tra i quali saranno computati i rapporti di lavoro sospesi per maternità, fermo restando che almeno l'80% (ottanta) dei predetti rapporti sia effettivamente a tempo pieno (di seguito i "**Dipendenti Trasferiti**").

F) In data 18 luglio 2014, Beauty Point e IFIM hanno depositato la documentazione di cui all'art. 161 L. Fall. per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, in tal modo avviando innanzi al Tribunale di Tivoli la procedura concordataria per Beauty Point e per IFIM.

G) Con lettera del 18 luglio 2014, Beauty Point ha avviato la procedura di cui all'art. 47 della Legge n. 428/1990 per la sottoscrizione dell'accordo per la riduzione dell'organico complessivo appartenente ai Rami d'Azienda.

H) Con lettera del 22 luglio 2014, anche **La Gardenia Beauty S.p.A.** ha inviato la comunicazione di cui all'art. 47, co. 1, L. n. 428/1990.

I) Con comunicazione del 22 luglio 2014, le OO.SS. hanno chiesto a Beauty Point e a Gardenia Beauty Spa un incontro per avviare l'esame congiunto di cui all'art. 47 della Legge n. 428/90.

J) Sono successivamente intercorsi confronti tra le Parti volti a individuare la più corretta soluzione attuabile per tutelare i rispettivi interessi e, primariamente, adottare le misure finalizzate a garantire al tempo stesso la continuità della realtà di Beauty Point e le necessità di sostenibilità e gestibilità dei Rami d'Azienda concessi in affitto a La Gardenia.

K) In data 06.08.2014, in sede di esame congiunto di cui all'art. 47 della Legge n. 428/90, è stata pertanto sottoscritto il verbale di accordo sindacale che si allega come parte integrante del presente Accordo;

L) Con ordinanza in data 12.11.2014, il Tribunale di Tivoli, ha ammesso Beauty Point S.p.A. alla procedura di concordato preventivo;

M) La Gardenia Beauty s.p.A. ha comunicato che l'affitto dei Rami d'Azienda sarà formalizzato con NCP Srl, società da essa interamente controllata e le Parti hanno concordato di incontrarsi in data odierna al fine di esaminare e recepire quanto concordato con il Verbale di Accordo Sindacale del 06.08.2014, salvo le modifiche rese necessarie dalle variazioni medio tempore intervenute sulla consistenza dei Rami d'Azienda e dell'organico;

N) Le Parti danno atto che in data odierna NCP Srl e LGB con nota congiunta ex art. 47 L. 29 Dicembre 1990 n° 428 hanno comunicato il successivo subaffitto dei Rami d'Azienda da NCP a LGB a far data dal 15.12.2014;

4



O) Le Parti hanno condiviso di incontrarsi per l'esame congiunto del preannunciato subaffitto in un prossimo incontro da tenersi il 24.11.2014;

P) La **Gardenia Beauty S.p.A.** partecipa al presente incontro e pertanto sottoscrive il presente verbale in quanto già firmataria del verbale di accordo sindacale del 06.08.2014 nonché controllante al 100% di NCP e futura subaffittuaria dei Rami d'Azienda: NCP Srl ha comunicato che il punto vendita di Euroma 2 è rimasto escluso dai Rami d'Azienda oggetto del contratto di affitto a seguito della indisponibilità da parte del proprietario dell'immobile ad autorizzare il subentro nel contratto di affitto;

Q) Le Parti concordano e ribadiscono che l'odierna fattispecie rientra nel campo di applicazione dell'art. 47, comma 4-bis, lettera b-bis (trasferimento di rami di azienda per i quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo) e che, pertanto, l'art. 2112 Cod. Civ. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dal presente accordo.

Tutto ciò premesso e considerato, dopo approfondito esame ed ampio dibattito, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Le Premesse e gli Allegati formano parte integrale e sostanziale del presente accordo.

2) Le Società si danno atto che l'efficacia del contratto di affitto e contestuale contratto preliminare di compravendita dei Rami d'Azienda sottoscritto da Beauty Point con La Gardenia Beauty è subordinato all'avveramento delle condizioni sospensive ivi elencate (punto 3.1 del contratto) e alla conseguente entrata in vigore dello stesso. Resta inteso che qualora taluna delle condizioni sospensive del contratto di affitto e preliminare di compravendita dei rami d'azienda non dovessero verificarsi, il presente accordo non produrrà efficacia e varrà quanto previsto nel punto 3 del contratto sottoscritto tra le Società.

3) Le parti si danno atto che il punto vendita di Euroma 2 è rimasto escluso dai Rami d'Azienda oggetto del contratto di affitto e pertanto, ai sensi di quanto concordato al punto 3) del verbale di accordo del 06.08.2014, i dipendenti adibiti al detto punto vendita restano esclusi dal passaggio rimanendo in carico a Beauty Point. Qualora e solo laddove si perfezionasse o sopraggiungesse l'autorizzazione al subentro o la stipula di un nuovo contratto di affitto con la proprietà di Euroma 2, il personale dipendente appartenente allo stesso punto vendita, nei limiti numerici previsti dall'allegato B dell'accordo sottoscritto in data 6.8.2014, passeranno in carico a NCP Srl/La Gardenia.

4) In ragione di quanto esposto sopra, e a seguito della richiesta delle OO.SS di ridurre il più possibile l'impatto sociale, ai sensi dell'art. 47, comma 4-bis, della Legge n. 428/90 ed in deroga all'art. 2112 Cod. Civ., alla data di efficacia del contratto di affitto dei Rami d'Azienda – e nell'eventuale successiva ipotesi di compravendita – l'Affittuaria proseguirà nel rapporto di lavoro con i soli dipendenti corrispondenti a n. 104,30 FTE totali (anziché 100 FTE), ripartiti in FTE specifici per ciascuna unità produttiva/punto vendita, dettagliatamente individuati nell'ALLEGATO B dell'accordo sottoscritto in data 6.8.2014, mediante passaggio diretto e senza soluzione di continuità; il restante personale resterà in capo alla Beauty Point Spa. Le Parti concordano che i criteri da osservare nella individuazione dei dipendenti da trasferire, nei limiti sopra indicati, sono in ordine i seguenti:

4a) passeranno alle dipendenze di NCP i dipendenti attualmente adibiti ai punti vendita trasferiti con qualifica/mansione/ruolo di "referente" da almeno 12 mesi consecutivi in ragione di una risorsa al massimo per ciascun punto vendita. Nel caso in cui presso i punti vendita trasferiti siano presenti più dipendenti con la suddetta qualifica/mansione/ruolo, il dipendente da trasferire sarà individuato in base ai criteri di legge di cui all'art. 5 della l. 223/91.

4b) Il resto del personale da trasferire, coerentemente all'FTE previsto per ciascun ramo d'azienda e sino al raggiungimento del limite totale di 104,3 FTE (incluso il personale di cui al precedente punto) dei 26 rami



d'azienda, verrà individuato, in deroga all'art. 2112 c.c. così come espressamente previsto dall'art. 47, co. comma 4-bis, lettera b-bis, L. n. 428/1990, in base all'applicazione dei criteri di legge ai sensi dell'art. 5 della l. 223/91.

5) NCP Srl, al fine di assicurare il rispetto dei FTE specifici per ciascuna unità produttiva e di rispettare il modello organizzativo di part time prevalente adottato dalla Società, nonché le Parti anche al fine di ridurre l'impatto sociale sui livelli occupazionali, concordano che è facoltà di NCP, di proporre al personale individuato in base ai criteri di cui ai precedenti punti 4a) e 4b), modifiche/riduzioni orarie a part time, ivi inclusa la trasformazione di rapporto di lavoro full time in part time e/o viceversa. Le Parti concordano pertanto che unitamente ai criteri indicati ai precedenti punti 4a) e 4b) ed in concorso con essi, il personale da trasferire con i rami d'azienda verrà individuato prioritariamente sulla base del criterio della volontarietà ed in subordine all'accettazione da parte dei singoli dipendenti delle suddette proposte di modifica/riduzione oraria a pt ovvero trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time e/o viceversa, da formalizzare in apposito accordo individuale. In caso di mancata accettazione da parte dei dipendenti destinatari della suddetta proposta (individuati secondo i criteri di legge), verrà trasferito con i rami d'azienda, sempre nei limiti sopra specificati, il personale che a scorrimento, nell'ambito degli esuberanti afferenti allo specifico ramo d'azienda ed eventualmente a scorrimento tra gli esuberanti degli altri rami d'azienda di cui all'ALLEGATO A, si renderà disponibile ad accettare la suddetta proposta. Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui nonostante quanto sopra, non vi siano tra i dipendenti di cui all'ALLEGATO A, lavoratori disponibili ad accettare la modifica/riduzione oraria a pt ovvero ancora la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time e/o viceversa, per coprire le posizioni vacanti di cui all'ALLEGATO B, La Gardenia Beauty Spa potrà ricorrere al trasferimento ex art. 2103 c.c. ovvero al distacco di proprio personale dipendente non afferente al ramo di azienda.

6) Fermo restando le condizioni previste dall'art. 9 del contratto sottoscritto dalle Società, saranno a carico di NCP esclusivamente le obbligazioni e gli oneri, diretti o indiretti, derivanti dai contratti di lavoro subordinato relativi ai Dipendenti Trasferiti che matureranno a decorrere dalla data di efficacia del contratto di affitto e per tutta la durata dell'affitto.


7) Le Parti concordano che eventuali modifiche migliorative del trattamento economico e normativo individuale in essere dei Dipendenti Trasferiti saranno necessariamente oggetto di specifico accordo individuale di conciliazione in sede sindacale ex artt. 2113 c.c. e 411 c.p.c.

8) I lavoratori non appartenenti ai Dipendenti Trasferiti come definiti alla lettera D) delle Premesse resteranno alle dipendenze di Beauty Point senza soluzione di continuità. NCP si impegna, ove e qualora l'avveramento delle suddette condizioni renda efficace il contratto di affitto di Rami d'Azienda, a proporre prioritariamente ai lavoratori di cui all'allegato A non appartenenti ai Dipendenti Trasferiti, un nuovo rapporto di lavoro coerentemente e conformemente con le proprie esigenze di nuovo personale e nei limiti della coerenza e compatibilità di dette esigenze con il profilo professionale e le mansioni svolte dal lavoratore alle dipendenze di Beauty Point eventualmente acquisendo preventivamente la disponibilità su altri territori/regioni. Il predetto impegno sarà valido per tutta la vigenza del contratto di affitto dei Rami d'Azienda ed, in ogni caso, sino alla cessazione per qualunque causa, del predetto contratto di affitto o qualora a quest'ultimo non faccia seguito l'acquisto dei Rami d'Azienda.

9) Ai sensi dei commi 4-bis dell'art. 47 della Legge n. 428/90, le previsioni di cui ai precedenti articoli costituiscono tutti e i soli termini di applicazione dell'art. 2112 Cod. Civ. ai rapporti di lavoro dei Dipendenti Trasferiti, essendo integrato grazie al presente accordo il requisito del mantenimento, anche parziale, dell'occupazione di cui ai predetti comma 4-bis dell'art. 47 della Legge n. 428/90.

10) Le Parti dichiarano che con la firma del presente verbale la procedura e l'esame congiunto di cui all'art. 47 L. n. 428/1990 devono intendersi esaurientemente e correttamente esperiti e conclusi con esito positivo.

9



PDF B


Roma, 18 novembre 2014


Letto confermato e sottoscritto

Beauty Point S.p.A.



La Gardenia Beauty S.p.A.




NCP 8N


FILCAMS CGIL, Sig. Luca De Zolt





FISASCAT CISL, Sig. Mario Piovesan



UILTuCS, Sig.ra Ivana Veronese



Le O.O.S.S. Territoriali



| ALLEGATO B | | ATTUALE ORGANIZZAZIONE | | ORGANIZZAZIONE FINALE | |
|---------------------------|-----------|------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Negozio | PROVINCIA | FTE | TESTE | FTE | TESTE |
| APPIA | Roma | 8,35 | 9 | 5,00 | 6 |
| ARCA/CAPENA | Roma | 6,00 | 6 | 5,00 | 6 |
| BRACCIANO | Roma | 5,00 | 5 | 3,50 | 4 |
| CASALPALOCCO | Roma | 5,50 | 6 | 5,50 | 6 |
| CASTANI | Roma | 3,40 | 4 | 3,00 | 4 |
| CIVININI | Roma | 2,60 | 3 | 1,60 | 2 |
| CROCE | Roma | 3,00 | 3 | 3,00 | 3 |
| DONNA OLIMPIA | Roma | 3,60 | 4 | 3,60 | 4 |
| FROSINONE 1 | FROSINONE | 9,63 | 10 | 4,50 | 6 |
| LADISPOLI | Roma | 5,60 | 6 | 4,50 | 5 |
| LE RUGHE | Roma | 8,60 | 9 | 6,50 | 7 |
| LIBIA | Roma | 4,05 | 5 | 4,00 | 5 |
| MANTEGNA | Roma | 6,00 | 6 | 5,00 | 5 |
| NAZIONALE | Roma | 6,50 | 7 | 4,00 | 4 |
| ORVIETO | Orvieto | 3,00 | 3 | 3,00 | 3 |
| PALESTRINA | Roma | 5,75 | 6 | 4,50 | 5 |
| PIO XI | Roma | 3,80 | 4 | 3,00 | 4 |
| POMEZIA 2 | Roma | 4,90 | 5 | 3,00 | 4 |
| REGOLO | Roma | 5,00 | 5 | 3,00 | 3 |
| STOPPANI | Roma | 5,00 | 5 | 5,00 | 5 |
| TIVOLI | Roma | 4,50 | 5 | 4,00 | 4 |
| TORREVECCHIA 2 | Roma | 2,75 | 3 | 2,50 | 3 |
| TRITONE | Roma | 6,90 | 7 | 5,00 | 6 |
| TUSCOLANA | Roma | 3,50 | 4 | 3,50 | 4 |
| VIA PO | Roma | 5,60 | 6 | 4,60 | 5 |
| VIGNA CLARA | Roma | 6,00 | 6 | 4,50 | 5 |
| Totale complessivo | | 134,53 | 142 | 104,30 | 118 |

6

